

**I soggetti e gli organi rilevanti
nella procedura di aggiudicazione:
RUP, seggio di gara, commissione giudicatrice**

Avv. Alessandro Massari

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

Responsabile del procedimento

- art. 31 Codice
- Linee guida ANAC n.3/2016 (vincolanti erga omnes)

Commissione giudicatrice

- art. 77 e 216, c.12 Codice
- Linee guida ANAC n.5/2016 (vincolanti erga omnes)
- Regolamenti interni

Seggio di gara

- Linee guida ANAC n.3/2016, par. 5.2
- Regolamenti interni
- **ANAC Bando-tipo n. 1/2017** Schema di disciplinare di gara “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il giorno, alle ore presso ... *[indicare l'indirizzo]* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà **aggiornata** ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *[specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC]* almeno*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.]* almeno*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

Linee guida ANAC n.3/2016 ss.mm.

5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto

- dal RUP,
- da un seggio di gara istituito ad hoc
- oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure **e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate**

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il [scegliere tra **RUP** ovvero **seggio di gara** istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito **ufficio-servizio** a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016] procederà, nella prima seduta pubblica, a **verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi** inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il [RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a:

- a) **verificare la conformità della documentazione** amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito **verbale** relativo alle attività svolte;
- d) **adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni** dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Publicazione dei verbali di gara ?

ANAC - Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

RELAZIONE AIR, p. 14

<<Per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione dei **verbali di gara**, valutate le problematiche legate a profili di riservatezza che potrebbero derivarne, nelle LG è stato specificato che **si ritiene sufficiente la pubblicazione degli elenchi dei verbali delle commissioni di gara**, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. >>

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

- Tra le note positive che riscontriamo nel testo definitivamente approvato, si evidenzia l'opportuna soppressione della previsione contenuta al punto 19. lett. c) dello schema inizialmente posto in consultazione, relativa alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti nella fase di controllo della documentazione amministrativa (si era previsto: "*... il [RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà: (...) c) **ad effettuare, ai sensi dell'art.71 del d.p.r.445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);***").
- La clausola poteva infatti ingenerare l'equivoco della reintroduzione di una verifica a campione dei requisiti sia generali che speciali, ciò che avrebbe invero comportato un notevole aggravamento della procedura ed una significativa dilatazione dei suoi tempi, soprattutto in considerazione della mancata attivazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Si legge ora al punto 19, tra le istruzioni operative: "*la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali*".

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti **modalità di conservazione dei plichi** e di **trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice**: *[indicare le relative modalità]*.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]*.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

*[N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al **periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC** di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi **dell'art. 216, comma 12 del Codice**. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.*

Le incompatibilità di cui all'art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.]

Commissione giudicatrice

Art. 77. (Commissione giudicatrice)

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.**

Commissione giudicatrice

TAR Veneto, sez. III, n. 973/2017

*“a seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, la nuova formulazione dell’art. 77, comma 4, D.Lgs n.50/2016 (in vigore dal 20 maggio 2017, applicabile al presente giudizio ratione temporis), **esclude la figura del RUP dalla generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.***

*Inoltre la novella del 2017 rende non più applicabili le Linee Guida Anac n.3 del 26 ottobre 2016 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, dovendosi in ogni caso segnalare che anche le suddette Linee Guida (art. 2.2.), pur prevedendo l’incompatibilità nei confronti del RUP sulla base della precedente versione del citato articolo 77, comma 4, **facevano comunque salve “le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza” tra il ruolo di RUP e quello di commissario o presidente della Commissione giudicatrice.***

Commissione giudicatrice

TAR Veneto, sez. III, n. 973/2017

*Pertanto la censura non può essere accolta, non essendo stata offerta **la concreta dimostrazione dell'incompatibilità, sotto il profilo dell'interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione di gara, e non essendo stata fornita nel caso di specie alcuna prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al soggetto di cui si controverte, tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 luglio 2017, n.660; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565), non essendo al riguardo sufficiente la mera circostanza che la medesima persona sia anche direttore dell'ente che ha indetto la procedura d'appalto".***

Commissione giudicatrice

TAR Umbria sez. I 2/1/2018 n. 10

*“Deve concludersi **per l’infondatezza del(..) motivo con cui si censura il cumulo in capo al (..) dirigente dei servizi formativi e sociali del Comune (..), delle funzioni di presidente della commissione di gara e di responsabile unico del relativo procedimento**, non essendo stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al funzionario di cui si controverte, tra i compiti del r.u.p. e quelli di presidente della Commissione di gara (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; Cons. st., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565); **e ciò coerentemente alla disposizione ex adverso invocata di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale la nomina del r.u.p. a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con riferimento alla singola procedura”**.*

Commissione giudicatrice

TAR Marche sez. I 2/1/2018 n. 7

“1. Con riguardo ai profili di **pretesa incompatibilità tra RUP** (titolare anche del sub-procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta) e **presidente della commissione di gara**, l’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi dall’orientamento recentemente seguito, su un caso simile, da questo stesso Tribunale (cfr. TAR Marche, 6.2.2017 n. 108), **che esclude forme di automatismo nell’individuare incompatibilità tra le funzioni qui in esame** (cfr. anche TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 11.1.2017 n. 452 e giurisprudenza ivi richiamata)”.

Commissione giudicatrice

TAR Lazio Latina sez. I 23/5/2017 n. 325

*La mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall'articolo 77 implica chiaramente che **il r.u.p. non possa essere componente della commissione nemmeno quale presidente** e quindi il superamento della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti; non è d'altro lato condivisibile il rilievo secondo cui la nuova regola del comma 4 sarebbe destinata ad operare solo dopo l'istituzione dell'albo dei commissari previsto dall'articolo 77, comma 2, dato che essa è formulata in termini generali ed è pertanto **immediatamente efficace anche nel regime transitorio delineato dal comma 12 dell'articolo 77** (con il quale è compatibile).*

Commissione giudicatrice

TAR Puglia Lecce sez. II 29/6/2017 n. 1074

*“L’art. 77, comma 4 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. E’ evidente la finalità, perseguita dall’art. 77 comma 4 citato, di **evitare** che uno dei componenti della Commissione, proprio per il fatto di avere svolto in precedenza attività strettamente correlata al contratto del cui affidamento si tratta, **non sia in grado di esercitare la delicatissima funzione di giudice della gara in condizione di effettiva imparzialità e di terzietà** rispetto agli operatori economici in competizione tra di loro.*

*Ritiene il Collegio di dover precisare, sul punto, che il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara va declinato nel senso di garantire loro la cd **virgin mind**, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa. Tale pregiudizio può essere agevolmente rintracciato in un caso in cui la **predisposizione, da parte del Presidente della Commissione di gara, addirittura delle c.d. regole del gioco può influenzare la successiva attività di arbitro della gara”**.*

Commissione giudicatrice

TAR Puglia Lecce sez. II 27/6/2016 n. 1040

*“L’aver **approvato gli atti di gara** non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una **piena condivisione**. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una «**funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta**» il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice”.*

Commissione giudicatrice

ANAC - DELIBERA N. 1143 DEL 8 novembre 2017

“... che la composizione della commissione di gara sia formata da un **numero dispari** di componenti è invece un aspetto imprescindibile per garantire la funzionalità del principio maggioritario nell’ambito di un collegio perfetto qual è l’organo in questione (Cons. Stato, n. 2143/2009; Tar Toscana n. 1989 del 6 dicembre 2012; TAR Veneto, Sez. I, n. 471 del 15 maggio 2017). Il filone giurisprudenziale che ne afferma l’indispensabilità è prevalente rispetto alla minoritaria interpretazione che nega valore di principio alla regola e l’interpretazione letterale della norma induce le stesse conclusioni.

Nel numero pari o dispari di membri della commissione deve essere computato anche il presidente, il quale ne fa parte a pieno titolo e, in disparte i poteri che abbia deciso di esercitare o meno nel caso concreto, ha diritto di voto al pari degli altri componenti. Per quanto attiene alla figura del segretario, invece, trattandosi del soggetto “verbalizzante”, non può essere ricompreso nel novero dei membri della commissione.”

Commissione giudicatrice

ANAC - DELIBERA N. 1143 DEL 8 novembre 2017

“... L’illegittima composizione della commissione giudicatrice vizia in radice la procedura selettiva e ne comporta l’integrale rinnovazione.

Riguardo il secondo motivo di contestazione sollevato, si fa rilevare che l’art. 77 comma 4 esclude che i commissari possano aver svolto o svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In questo modo, la norma rafforza un principio già espresso dall’art. 84 comma 4, riportandolo in termini diversi e più stringenti, **eliminando così l’eccezione per il Presidente della commissione che non sopravvive al vecchio Codice.**

La regola risponde al principio di tutela dell’imparzialità e dell’oggettività e mira a **prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura** (vd. TAR Latina, sez I, sent. 13 aprile 2016, n. 226).

Commissione giudicatrice

ANAC - DELIBERA N. 1143 DEL 8 novembre 2017

“Circa i limiti dell’incompatibilità del rup a far parte della commissione di gara, parte della giurisprudenza rintraccia una sorta di graduazione della violazione in ragione dell’apporto decisionale fornito da tale figura alla procedura di gara. Si distingue quindi tra il **responsabile con ruolo soltanto propositivo e/o istruttorio rispetto agli atti di gara**, la cui posizione risulterebbe meno in conflitto nel caso venga a coincidere con un membro della commissione e quella invece del **rup con poteri dirigenziali che approva il disciplinare, il capitolato e adotta anche atti di modifica con proprie determinazioni dirigenziali** (vd. TAR Puglia sez. II, Lecce, sent. 23.gennaio 2017 n.93) il quale non può assumersi anche la valutazione dei concorrenti accentrando così ogni onere decisionale.

Il caso di specie rientra in quest’ultima casistica giacché, avendo il Presidente della commissione di gara, in qualità di rup, definito contenuti e regole della procedura, oltre a sottoscrivere la determina a contrarre e tutti gli atti di gara, non possono sollevarsi dubbi circa un pregnante rilievo della incompatibilità riscontrata”.

Commissione giudicatrice

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018 n. 24

*Non appare fondato, (...) il secondo motivo di ricorso in quanto, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, la nuova formulazione dell'art. 77, comma 4, D.Lgs n.50/2016, **esclude la figura del RUP dalla generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4**, prevedendo ora al contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”.Pertanto la censura non può essere accolta, **non essendo stata offerta la concreta dimostrazione dell'incompatibilità, sotto il profilo dell'interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione di gara, e non essendo stata fornita nel caso di specie alcuna prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità”.***

Commissione giudicatrice ed esperienza commissari

Consiglio di Stato sez. V 11/12/2017 n. 5830

*Il requisito enunciato dell'esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto» deve essere inteso in modo coerente con la **poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare**, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un **approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.***

***Non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara**, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10.6.2013, n. 3203).” (Cons. Stato, III, 1 dicembre 2015, n. 5706).*

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

21.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] **procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.**

La **commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

[Facoltativo: in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1] La commissione individua gli **operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento** e li comunica al.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

21.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Successivamente, in **seduta pubblica**, la **commissione** darà **lettura dei punteggi** *[già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la **commissione** procederà **all'apertura della busta contenente l'offerta economica** e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della **graduatoria**, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

21.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, **sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul***[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio in seduta pubblica**.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la **commissione**, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, **la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP**, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

21.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la **commissione provvede a comunicare, tempestivamente al.....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]** - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica**, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di **offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice**, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di **offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice**, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, **il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.**

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. **È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.**

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in **seduta riservata** le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, **può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.**

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

- *Altra modifica da salutare con favore è la soppressione dell'obbligo di seduta pubblica della Commissione giudicatrice per comunicare l'esito del procedimento di verifica di congruità dell'offerta. Adempimento non solo non previsto da nessuna norma vigente (l'art. 121 del DPR 207/2010, dal quale era stata inizialmente mutuata la clausola, è invero abrogato) ma sostanzialmente privo di reale utilità (anzi foriero di un possibile aggravamento anche in termini finanziari, nella prospettiva della composizione esterna della Commissione una volta che l'Albo nazionale sarà operativo).*

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

TAR Marche sez. I 23/1/2017 n. 66

“L’art. 97 del nuovo Codice dei Contratti, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello ex art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, non contempla più alcune fasi obbligatorie, come la richiesta di precisazioni scritte (nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti) e l’audizione diretta dell’offerente (qualora anche le precisazioni non abbiano chiarito dubbi e perplessità rilevati dalla stazione appaltante).

*Il nuovo Codice, stante la sua diretta derivazione dalle norme comunitarie, deve essere interpretato in coerenza con i superiori principi di riferimento e, in particolare per quanto qui interessa, con l’art. 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui “L’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente”, quindi **garantendo il pieno contraddittorio anche, all’occorrenza (se necessario), mediante più passaggi procedurali, nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione** dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte; tutto questo anche per le procedure sotto soglia qualora non sussista una disciplina specifica (come, ad es., quella di cui al comma 8 dello stesso art. 97) o emerga l’inequivocabile contrasto con i principi di cui all’art. 30, comma 1, richiamati dall’art. 36, comma 1, del Codice”.*

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la **commissione** – o il **RUP**, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – **formularà la proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, **la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.**

La **verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.**

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, **richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice**, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante **prima dell'aggiudicazione** procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla **valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice**.

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, **previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione** ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa **efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di **esito negativo delle verifiche**, la stazione appaltante procederà

- alla **revoca** dell'aggiudicazione,
- alla **segnalazione all'ANAC**
- nonché **all'incameramento della garanzia provvisoria**.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al **secondo graduato** procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, **scorrendo la graduatoria**.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla **normativa vigente in materia di lotta alla mafia**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la **garanzia provvisoria verrà svincolata**, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla **stipula del contratto** anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo **recesso** dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima **di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

(N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo).

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato..... [*indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”*].

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

I diversi soggetti e organi nella procedura di aggiudicazione

ANAC Bando-tipo n. 1/2017



23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice